



SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

2009

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2009, n. 86

Approvazione del piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna, ai sensi dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente del 14 dicembre 1990 (Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Monte Falterona e Campagna e delle Foreste Casentinesi);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 (Istituzione dell'Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993;

Vista la direttiva 92/43 CEE "Habitat", relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 79/409/CEE "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in applicazione delle quali gli Stati nazionali e le Regioni hanno individuato zone di territorio da sottoporre a disciplina particolare, designati quali siti di importanza comunitaria (SIC) e zone di protezione speciale (ZPS);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), che all'articolo 3 prescrive che la predisposizione degli atti di pianificazione interessanti SIC e ZPS, istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli" sulla conservazione degli uccelli selvatici, sia accompagnata da uno studio teso ad individuare gli effetti che i piani stessi possono produrre su tali siti, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione, da sottoporre a valutazione dall'autorità competente;

Vista la legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche) e di relativi allegati, con cui la Regione Toscana ha dato attuazione alle direttive sopra citate ed al d.p.r. 357/1997;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare i titoli I e II della parte seconda, che sottopone a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, in applicazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Richiamata, in particolare, la disciplina dettata dall'articolo 12 della l. 394/1991 riguardo al contenuto ed al procedimento di approvazione del piano del parco, quale strumento per il perseguimento della tutela dei valori naturali ed ambientali cui gli enti parco sono preposti;

Dato atto che il piano del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna, il cui territorio interessa le due Regioni, è stato adottato, d'intesa, dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 280, modificata con successiva deliberazione 26 aprile 2005, n. 708, e dalla Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2005, n. 399, modificata con successiva deliberazione 30 maggio 2005, n. 587, e che la procedura conseguente, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della l. 394/1991, si è svolta con il deposito del piano stesso, la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati all'ente Parco, pervenute in numero di trecentoquattordici, la predisposizione da parte dell'ente Parco delle relative controdeduzioni e la condonazione e l'elaborazione delle conseguenti determinazioni ad opera delle due Regioni, a seguito di ripetute riunioni tecniche;

Richiamata la nota del 22 marzo 2006 con cui il Commissario straordinario ha trasmesso un primo parere dell'ente sulle osservazioni pervenute (allegato B);

Dato atto che si sono di seguito svolti molteplici incontri tecnici congiunti tra i funzionari delle Regioni interessate e dell'ente Parco, nelle quali sono state esaminato, tra l'altro, le osservazioni pervenute e le relative determinazioni assunte dall'ente Parco;

Richiamato il provvedimento presidenziale 3 gennaio



2008, n. 2 (allegato C), con il quale il Presidente del Parco, nelle more della ricostituzione del Consiglio direttivo successiva alla fase di commissariamento del Parco, in seguito all'istruttoria delle osservazioni pervenute, alle sedute congiunte con i funzionari delle Regioni interessate richiamate al punto precedente, ed alla conseguente condivisione delle determinazioni assunte in merito alle modifiche da apportare al piano adottato per la definitiva approvazione, ha espresso il parere richiesto dall'articolo 12, comma 4, della l. 394/1991, integrando l'intesa richiesta dalla legge stessa;

Richiamata la deliberazione del Consiglio direttivo 15 maggio 2008, n. 1, con cui il Consiglio direttivo ricostituito ha ratificato il sopra richiamato provvedimento presidenziale, riconoscendo altresì la sussistenza dei presupposti di urgenza e di indifferibilità che ne avevano giustificato l'emanazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della l. 394/1991 (allegato D);

Considerato che il competente ufficio regionale ha inviato alle aree di coordinamento interessate ed ai responsabili degli uffici regionali per la tutela del territorio di riferimento un'apposita nota, protocollo n. AOO GRT/0011339/P130-020 del 14 gennaio 2008, con cui si comunicava la disponibilità della documentazione relativa al piano del Parco ai fini della sua definitiva approvazione (allegato E);

Preso atto dell'esito positivo della predetta consultazione;

Preso atto che la consulta tecnica per le aree protette, disciplinata dall'articolo 3 della l.r. 49/1995, quale organismo diretto ad assicurare un adeguato supporto tecnico-scientifico agli uffici regionali in materia di tutela e pianificazione delle aree protette e di biodiversità, nella seduta del 26 marzo 2008 si è espressa favorevolmente e con unanime accordo sulle scelte effettuate dall'ente Parco e dagli uffici delle Regioni competenti in ordine alle osservazioni pervenute sul piano adottato ed alle determinazioni in merito assunte e trasfuse nel testo proposto per l'approvazione, come risulta dall'apposito verbale conservato agli atti del competente ufficio;

Considerato che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del territorio ha ritenuto di propria competenza l'effettuazione della valutazione di incidenza sul piano del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campagna, in considerazione della rilevanza nazionale del piano stesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.p.r. 357/1997;

Richiamato il decreto 26 giugno 2008 del direttore generale per la Protezione della natura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del territorio,

pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6 agosto 2008, che ha concluso con esito positivo il procedimento per la valutazione di incidenza del piano del Parco e ha riconosciuto che il piano stesso è idoneo strumento di gestione dei siti ubicati all'interno del Parco (allegato F);

Richiamata la nota del Comune di Poppi, protocollo Regione Toscana AOO GRT 269697/P130.20 del 14 ottobre 2008, con cui, a seguito di un incontro svolto con gli uffici del settore regionale competente e con i rappresentanti del Parco, si sollecita la modifica dell'area di Badia Prataglia classificata dal piano in approvazione quale zona "D" affinché vi sia inclusa anche la zona alberghiera e sportiva della località "Il Capanno", in conformità al piano strutturale (allegato G);

Richiamata, a tal proposito, la nota dell'ente Parco, protocollo Regione Toscana AOO GRT 263643/P130.20 del 17 ottobre 2008 (allegato H), e del competente settore regionale, protocollo Regione Toscana AOO GRT 290376/130.020 del 4 novembre 2008 (allegato I), che prendono atto che tale esclusione è stata causata da un mero errore materiale nella formulazione dell'osservazione, e, in considerazione dell'avanzato iter procedurale, comunicano la disponibilità a rivedere la classificazione dell'area nella fase di futura revisione del piano, da intraprendere immediatamente dopo la sua approvazione;

Richiamata la comunicazione del 27 novembre 2008 n. 5401 (allegato L) con la quale il Presidente del Parco ha comunicato alle due Regioni competenti l'avvenuta conclusione degli adempimenti relativi alla approvazione del piano del Parco ed il conseguimento delle intese con i comuni interessati, prescritte per le aree classificate dal piano quali "aree di promozione economica e sociale" dall'articolo 12, comma 4, della l. 394/1991;

Considerato che la Giunta regionale con deliberazione 2 novembre 2009, n. 970, in quanto autorità competente ai fini della valutazione ambientale strategica (VAS), anche a seguito di incontri e contatti con gli uffici competenti della Regione Emilia-Romagna che hanno portato a conclusioni comuni e condivise, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale sul piano in approvazione, facendo proprie le indicazioni e le raccomandazioni espresse dal nucleo unificato regionale di valutazione (NURV) nella seduta del 27 ottobre 2009;

Preso atto che, dal citato parere motivato di VAS, risulta che l'insieme degli impatti ambientali derivanti dal piano del Parco in esame non sono individuabili come impatti ambientali rilevanti e che, anzi, si prevedono significativi effetti positivi sull'ambiente, date le finalità specifiche di salvaguardia dei beni naturali ed ambientali del piano;

Preso atto, inoltre, che lo stesso parere rileva la



manca di uno specifico piano di monitoraggio finalizzato, in special modo, a verificare la sostenibilità delle scelte di piano effettuate, in particolare rispetto alla zonizzazione, che deve costituire parte integrante della relazione di piano;

Ritenuto di dover considerare il piano di monitoraggio presentato dall'ente Parco, in attesa del parere sopra riportato, quale parte integrante e sostanziale della relazione di piano costituente parte del documento in approvazione;

Ritenuto inoltre di precisare che la zonizzazione stabilita dal piano deriva dal quadro conoscitivo, nonché dalle consultazioni effettuate con gli enti locali interessati e con i portatori di interessi diffusi;

Ritenuto di approvare le risultanze della procedura di VAS in conformità a quanto deciso dalla Giunta regionale con del.g.r. 970/2009;

Considerato che i competenti uffici della Regione Toscana e della Regione Emilia-Romagna hanno proceduto a frequenti incontri e a verifiche congiunte del piano, concordando sul testo in approvazione;

Ritenuto, pertanto di dover approvare il piano del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (allegato A) d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e, per quanto sopra riportato, con l'ente Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e con i commi competenti per le aree classificate quali aree di promozione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d) della l. 394/1991;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio regionale 25 novembre 2009, n. 267, la Regione Emilia-Romagna ha approvato il piano del Parco nel testo in allegato (allegato A);

Vista la documentazione costituente il piano del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (unitariamente indicata come allegato A) e consistente in:

- Relazione generale, integrata dai contenuti del piano di monitoraggio per quanto sopra specificato;
- Allegati alla relazione generale numerati da 1 a 13;
- Norme tecniche di attuazione;
- Carta della zonizzazione di piano consistente in 14 tavole in scala 1:10.000, numerate come: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, ed una tavola di sintesi in scala 1: 150.000;
- Rapporto ambientale ai fini della valutazione ambientale strategica.

Considerato che l'iter procedurale per la redazione

della bozza di piano ha avuto inizio dai primi anni del 2000 e che le successive fasi inerenti l'adozione e l'approvazione del piano stesso sono state caratterizzate da complesse procedure, integrate e modificate anche da normative sopravvenute, oltre che da diverse vicende collegate alla gestione dell'ente Parco stesso;

Considerato che, come risulta dalla predetta comunicazione, l'ente Parco sta già lavorando alla predisposizione di futuri aggiornamenti del piano in approvazione, in considerazione del tempo intercorso dall'inizio della sua elaborazione, come concordato con i competenti uffici delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna negli incontri istruttori intercorsi, che hanno portato alla versione attuale del piano;

Ritenuto di dover formulare, anche a seguito dell'esame del provvedimento da parte della consulta tecnica regionale e dei competenti uffici, ed in considerazione del lungo periodo trascorso dall'inizio del procedimento, alcune prescrizioni all'ente Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna riguardo all'attività da svolgere nella fase immediatamente successiva all'approvazione del piano del Parco;

DELIBERA

1. di approvare, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e con l'ente Parco, nonché con i comuni competenti per i territori classificati quali aree di promozione, per le motivazioni riportate in premessa, il piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (unitariamente indicato come allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, composto da:

- Relazione generale, integrata dai contenuti del piano di monitoraggio per quanto in narrativa specificato;
- Allegati alla relazione generale numerati da 1 a 13;
- Norme tecniche di attuazione;
- Carta della zonizzazione di piano consistente in 14 tavole in scala 1:10.000, numerate come: 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, ed una tavola di sintesi in scala 1: 150.000;
- Rapporto ambientale ai fini della valutazione ambientale strategica.

2. di decidere in merito alle osservazioni presentate al piano, in conformità alle determinazioni avute dall'ente Parco citate in narrativa e conditise nel corso del procedimento;

3. di formulare al Consiglio direttivo dell'ente Parco la prescrizione di procedere, nella fase immediatamente successiva all'approvazione, agli aggiornamenti del



piano necessari per adeguarlo alle esigenze sopravvenute nel corso della complessa procedura di elaborazione e di approvazione;

4. di formulare al Consiglio direttivo dell'ente Parco la prescrizione di rivedere la classificazione dell'area di Badia Prataglia classificata dal piano in approvazione quale zona "D", affinché vi sia inclusa anche la zona alberghiera e sportiva della località "Il Capanno";

5. di approvare la decisione finale in merito alle procedure di VAS in conformità a quanto deciso dalla Giunta regionale con del.g.r. 970/2009;

6. di approvare, quale dichiarazione di sintesi, formulata ai sensi del d.lgs. 152/2006, in risposta alle richieste del parere motivato rilasciato dal NUCV e fatto proprio dalla del.g.r. 970/2009 richiamata in narrativa, quanto di seguito riportato:

a) quanto alla zonizzazione stabilita dal piano, si precisa che deriva dal quadro conoscitivo, nonché dalle consultazioni effettuate con gli enti locali interessati e con i portatori d'interessi diffusi;

b) nella relazione generale viene inserita la previsione dell'attuazione di uno specifico piano di monitoraggio finalizzato a verificare la sostenibilità delle scelte di piano effettuate, come previsto dal suddetto, in particolare rispetto alla zonizzazione di piano; gli esiti del piano di monitoraggio sono trasmessi ogni cinque anni al Ministero competente e alle Regioni.

7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, all'ente Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e del territorio;

8. di disporre la pubblicazione del piano approvato (allegato A) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della l. 394/1991.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della l. 394/1991, dell'articolo 17 del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 5, comma 1, della Lr. 23/2007, e nella banca dati degli atti amministrativi del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima Lr. 23/2007. L'allegato A è pubblicato sul sito della Regione Toscana al seguente indirizzo:

<http://www.regione.toscana.it/pianoparcoforestecasentinesi>

IL CONSIGLIO APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Angelo Pollina

I Segretari
Bruna Giovannini
Gianluca Parrini

2010

DELIBERAZIONE 27 gennaio 2010, n. 3

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Bilancio previsionale economico per l'esercizio 2010.

Il Presidente mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto, che prevede l'espressione del parere del Consiglio regionale alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti della Regione;

Vista la legge regionale del 29 luglio 1996, n. 39 che disciplina l'ordinamento dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET);

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale del 28 dicembre 2009, n. 8 con cui la Giunta regionale richiede, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto, il parere previsto in merito al bilancio preventivo economico dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) per l'anno 2010;

Visti gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della sopra citata proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico per l'anno 2010 dell'IRPET;

2. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente, sul Bollet-